Conto Corrente con la Posta

UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA — *L. 0,60*

Anno LXV — **Roma — Giovedì, 5 giugno 1924** — **Numero 132**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	**100**	**60**	**40**
All'estero (Paesi dell'Unione postale) . .	»	**200**	**120**	**70**
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I	»	**70**	**40**	**25**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**120**	**80**	**50**

Un numero separato fino a 32 pagine *cent. 60* — Arretrato *cent. 80*; all'estero *L. 1,20* — Se il giornale si compone di oltre 32 pagine aumenta di *cent. 60* ogni 32 pagine o frazioni — Ogni foglio delle inserzioni, di 4 pagine, *cent. 30* — Arretrato *cent. 40*.

Gli abbonamenti si prendono presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Provveditorato Generale dello Stato — Ministero delle Finanze** (Telefono 91-86) e decorrono dal 1° di ogni mese. L'importo degli abbonamenti richiesti per corrispondenza deve essere inviato a mezzo di vaglia postale o telegrafico o di vaglia di Istituti di emissione. — All'importo di ciascun vaglia deve essere sempre aggiunta la prescritta tassa di quietanza.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria *A. Boffi.* — Ancona *G. Fogola.* — Aquila *F. Agnelli.* — Arezzo *A. Pellegrini.* — Ascoli Piceno - *S. Pierucci.* — Avellino *C. Lepnini.* — Bari *Fratelli Favia.* — Belluno *S. Benetta.* — Benevento *E. Podio.* — Bergamo - *Anonima libraria italiana.* — Bologna - *L. Cappelli.* — Bolzano *L. Trevisini* — Brescia - *E. Castoldi.* — Cagliari *G. Carta.* — Caltanissetta - *P. Milia Russo.* — Campobasso *R Golitti.* — Caserta *F. Abussi.* — Catania - *G. Giannotta.* — Catanzaro - *G Mazzocco.* — Chieti *E. Piccirilli.* — Como *C. Nani e C.* — Cosenza - *L. Laberto* — Cremona *E. Rastelli.* — Cuneo - *G. Salomone.* — Ferrara *Taddei Soati* — Firenze *M. Mozzon* — Fiume *Libreria Dante Alighieri.* — Foggia *G. Pilone.* — Forlì *G. Archetti.* — Genova - *Anonima libraria italiana.* — Girgenti - (*). — Grosseto - (*). — Imperia - *S. Benedusi.* — Lecce *Libreria F.lli Spacciante.* — Livorno *S. Belforte e C.* — Lucca - *S. Belforte e C.* — Macerata - *R. Franceschelli.* — Mantova - *G. Mondovi.* — Massa Carrara - *A. Zanvoni.* — Messina - *G. Principato.* — Milano - *Anonima libraria italiana.* — Modena - *G. T Vincenzi e nipote.* — Napoli - *Anonima libraria italiana.* — Novara *R Guaglio.* — Padova - *A. Draghi.* — Palermo *O. Fiorenza.* — Parma - *D. Vannini.* — Pavia - *Succ. Bruni Narelli.* — Perugia *N. Simonelli.* — Pesaro - *C. G. Federici.* — Piacenza - *V. Porta.* — Pisa. *Libr. Bemporad delle Librerie Italiane riunite.* — Pola - *E. Schmidt* — Potenza - (*) — Ravenna *E. Lavagna e F.o* — Reggio Calabria - *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia - *L Bonvicini.* — Roma - *Anonima libreria italiana, Stamperia Reale.* — Rovigo *G. Marin.* — Salerno *P. Schiavone.* — Sassari - *G. Ledda.* — Siena *Libreria San Bernardino.* — Siracusa - *G. Greco.* — Sondrio *Zarucchi.* — Spezia *A. Zacutti.* — Taranto *Fratelli Filippi.* — Teramo - *L. d'Ignazio.* — Torino - *F. Casanova e C.* — Trapani - *G. Banci.* — Trento - *M Disertori.* — Treviso - *Longo e Zoppelli.* — Trieste - *L. Cappelli.* — Udine *Carducci.* — Venezia *Serafin* — Verona *R. Cabianca.* — Vicenza - *G. Galla.* — Zara - *E. de Schönfeld.* — (*) Provvisoriamente presso l'Intendenza di finanza.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione

836. — REGIO DECRETO-LEGGE 1° maggio 1924, n. 828.
Promozioni e scrutini nei ruoli del gruppo B e C del personale postale e telegrafico e passaggi di categoria del personale stesso . . . . Pag. 2144

837. — REGIO DECRETO-LEGGE 11 maggio 1924, n. 829. —
Varianti ed aggiunte al piano regolatore della città di Roma nella zona del Colle Capitolino e sue adiacenze. Pag. 2144

838. — REGIO DECRETO-LEGGE 4 maggio 1924, n. 835.
Variazioni alla lege 23 giugno 1912, n. 637, concernente il corpo civile insegnante della Regia accademia navale. Pag. 2145

839. — REGIO DECRETO-LEGGE 27 aprile 1924, n. 842.
Proroga del termine per la presentazione delle domande di sussidio edilizio per la riparazione dei danni prodotti dal terremoto del 1918 nel comune di Giano dell'Umbria . . . . Pag. 2146

840. — REGIO DECRETO 15 maggio 1924, n. 840.
Assicurazione obbligatoria contro l'invalidità e la vecchiaia nelle Colonie . . . . Pag. 2146

841. — REGIO DECRETO-LEGGE 4 maggio 1924, n. 837.
Modificazioni ai Regi decreti 8 febbraio 1923, n. 399, e 10 settembre 1923, n. 1988, relativi alla facoltà di concedere ad Enti pubblici, a società od a privati l'esercizio degli impianti telefonici di Stato . . Pag. 2147

842. — REGIO DECRETO 27 aprile 1924, n. 839
Modificazioni alla paga ed alla indennità coloniale spettanti ai volontari nei Regi corpi di truppe coloniali della Libia aventi grado di soldato, caporale e caporal maggiore durante il primo biennio di ferma, e ai metropolitani dei gradi stessi comunque in servizio in Libia. Pag. 2148

843. — REGIO DECRETO 22 maggio 1924, n. 844.
Norme integrative al R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2904, sullo stato giuridico ed il trattamento economico dei salariati dell'amministrazione dello Stato. Pag. 2149

Numero di pubblicazione

844. — REGIO DECRETO-LEGGE 22 maggio 1924, n. 845.
Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento, per spese varie, nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1923-24. Pag. 2153

845. — RELAZIONE e REGIO DECRETO 22 maggio 1924, n. 847.
61ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste, stanziato nel bilancio del Ministero delle finanze, per l'esercizio 1923-24 . . . . . . Pag. 2154

846. — REGIO DECRETO-LEGGE 18 maggio 1924, n. 849.
Concorso speciale per maestri ex combattenti. Pag. 2154

847. — REGIO DECRETO-LEGGE 18 maggio 1924, n. 848.
Istituzione di sessanta posti gratuiti presso il convitto « Dante Alighieri » di Gorizia . . . . . . Pag. 2155

848. — REGIO DECRETO 11 maggio 1924, n. 846.
Spostamento della data della risposta dei premi, delle operazioni di riporto e dei prezzi di compenso nelle Borse di commercio . . . . Pag. 2155

849. REGIO DECRETO-LEGGE 23 maggio 1924, n. 851.
Modificazione dell'aliquota dell'imposta generale sul consumo del vino . . . . Pag. 2155

850. — REGIO DECRETO-LEGGE 23 maggio 1924, n. 852.
Provvedimenti a favore dell'industria vinicola. Pag. 2156

851. — REGIO DECRETO-LEGGE 24 maggio 1924, n. 853.
Agevolazioni doganali a favore di Fiume. Pag. 2156

852. — REGIO DECRETO 11 maggio 1924, n. 850.
Modificazioni allo statuto della biblioteca del soppresso tribunale di Aosta ora passata alla pretura della stessa città . . . . Pag. 2157

853. — REGIO DECRETO 9 marzo 1924, n. 793.
Classificazione in prima categoria delle opere di bonifica della palude del Brancolo, in San Canciano. Pag. 2157

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1924.
Riscossione delle tasse di archivio . . . . . Pag. 2157

DECRETO MINISTERIALE 3 giugno 1924.
Autorizzazione alla Società « Anonima settentrionale » di Milano, di esercitare nel Regno l'assicurazione e la riassicurazione contro i danni . . . . Pag. 2157

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri: Istituzione di Regia agenzia consolare . . . . Pag. 2157

BANDI DI CONCORSO

Ministero dell'interno: Concorso per l'ammissione di 50 alunni nella carriera degli impieghi del gruppo C) nell'Amministrazione degli archivi di Stato . . . . . . Pag. 2158

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 836.

REGIO DECRETO-LEGGE 1° maggio 1924, n. 828.

Promozioni e scrutini nei ruoli del gruppo B e C del personale postale e telegrafico e passaggi di categoria del personale stesso.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2493;
Visto il R. decreto 16 dicembre 1923, n. 2662;
Visti i Regi decreti del 30 settembre 1922, n. 1290; del 14 giugno 1923, n. 1896; del 27 settembre 1923, n. 2450; dell'11 novembre 1923, n. 2395; del 30 dicembre 1923, n. 3084;
Riconosciuta la necessità di rendere più sollecite le operazioni relative agli scrutini, alle graduatorie per le promozioni, ai passaggi di categoria e alle nomine nella Amministrazione poste e telegrafi;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le poste ed i telegrafi, di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri e coi Ministri per le finanze, per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

In deroga alle disposizioni contenute nei Regi decreti sopra citati è data facoltà al Nostro Ministro Segretario di Stato proponente di affidare a speciali Commissioni le attribuzioni dalle anzidette disposizioni demandate al Consiglio di amministrazione:

a) pei passaggi di categoria previsti dall'art. 47 del Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290, e successive estensioni e modificazioni;

b) pel conferimento dei posti del grado 9° del ruolo del gruppo *B* e per la formazione della graduatoria di merito, ai sensi dell'art. 121, lett. *c*) del R. decreto 2395 dell'11 novembre 1923, e dell'art. 87 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3084;

c) pel conferimento dei posti del grado 9° del personale contabile ed esecutivo del gruppo *C* da eseguirsi in base a graduatoria di merito ai sensi dell'art. 121 del citato Regio decreto 2395;

d) pel conferimento dei posti dei gradi 8° e 9° del ruolo del personale tecnico di cui all'art. 122, lett. *a*) del citato R. decreto 2395 dell'11 novembre 1923.

Art. 2.

Con riserva di emanare, ai sensi dell'art. 120 del R. decreto 2960 del 30 dicembre 1923, norme speciali per il funzionamento del Consiglio di amministrazione nel Ministero delle poste e dei telegrafi, si dispone che i funzionari postali e telegrafici, i quali fanno parte del Consiglio di amministrazione predetto, potranno, in casi di temporanea assenza o di impedimento, essere sostituiti da altri funzionari di grado uguale od immediatamente inferiore.

Con decreto del Nostro Ministro proponente sarà provveduto alla designazione dei funzionari sostituti.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° maggio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — DE' STEFANI — OVIGLIO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 2 giugno 1924.
Atti del Governo, registro 225, foglio 1. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 837.

REGIO DECRETO-LEGGE 11 maggio 1924, n. 829.

Varianti ed aggiunte al piano regolatore della città di Roma nella zona del Colle Capitolino e sue adiacenze.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 29 agosto 1909, con il quale fu approvato il piano regolatore edilizio e di ampliamento della città di Roma;
Vista la legge 13 luglio 1922, n. 1159, che convertì in legge il decreto Luogotenenziale 25 gennaio 1917, n. 175, con il quale fu approvato e dichiarato di pubblica utilità, come parte integrante del piano regolatore di Roma, il piano particolareggiato di esecuzione in data 28 febbraio 1913, a firma dell'ingegnere Pullini;
Vedute le deliberazioni n. 294, in data 6 giugno-10 luglio 1922, del Consiglio comunale di Roma, e 3 luglio 1923, numero 957, del Regio commissario, approvate dalla Giunta provinciale amministrativa in seduta del 30 novembre 1923, verb. n. 4011, con le quali fu adottata una proposta di variante al vigente piano regolatore, nella zona del Colle Capitolino e sue adiacenze;
Ritenuto che, fattosi luogo alle prescritte pubblicazioni, reclamarono contro il progetto delle varianti i signori Ma-

ria Tordi ved. Ciocci, prof. comm. Angelo Formiggini, professor Felice Gualdi, Rodolfo Iannetti, Giovanni Iacometti e fratelli Bianchi Cesare, Ettore, Gaetano e Rosa in Cicerchia, ed altri;

Che la signora Tordi e il sig. Formiggini, proprietari rispettivamente del 2° e 3° piano, e del piano terreno dello stabile situato in via Campidoglio, n. 5, giudicano inopportuno il progetto della variante per le forti spese che richiederà la sua attuazione, lamentando inoltre che a causa dell'imponendo vincolo viene loro impedito di eseguire migliorie sulla loro proprietà:

Che il sig. Felice Gualdi, riferendosi all'allargamento della via Tor de' Specchi, ritiene miglior soluzione quella prevista dal piano regolatore vigente, che stabilisce l'allargamento del lato destro, piuttosto che quella contemplata dal progetto di variante, per cui l'allargamento avviene sul lato sinistro;

Che il sig. Rodolfo Iannetti, proprietario della casa di via delle Tre Pile, n. 7, fa opposizione perchè ritiene inutile la prevista espropriazione del suo fondo, anche perchè la demolizione di questo non metterebbe in luce alcuna parte dell'antica zona capitolina;

Che il sig. Giovanni Iacometti, allo scopo di evitare lo esproprio di un suo fabbricato, cadente nella variante, si fa a proporre un diverso tracciato della nuova strada di accesso in Campidoglio;

Che infine i fratelli Bianchi, ed altri, contestano la facoltà di applicare il vincolo di esproprio ai fondi occorrenti per la progettata sistemazione, non essendo l'opera pubblica di immediata attuazione;

Considerato, che il piano appare rispondente allo scopo per cui è stato previsto e redatto, come hanno ritenuto le autorità tecniche che ebbero ad esaminarlo;

Considerato, quanto ai reclami, che essi appaiono mossi più da preoccupazioni di interesse personale che da vere ragioni tecnico artistiche; e che pertanto, a conferma delle particolareggiate controdeduzioni del Regio commissario, contenute nella su citata deliberazione 3 luglio 1923, n. 957, essi sono da respingere, anche per la prevalente considerazione che in siffatta materia, e particolarmente nel caso presente, va accordata al pubblico interesse;

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Udito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

1° Respinte le su indicate opposizioni, sono approvate le varianti ed aggiunte al piano regolatore di Roma, nella zona del Colle Capitolino e sue adiacenze, adottate dal comune di Roma colle citate deliberazioni del Consiglio 6-10 luglio 1922, n. 294, e del Regio commissario 3 luglio 1923, n. 957.

2° Il piano delle varianti, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente in una planimetria a firma dell'ingegnere Luzi, e negli elenchi delle proprietà interessate, a firma dello stesso ingegnere Luzi, sarà depositato nell'archivio di Stato.

3° Per l'attuazione della variante resta fermo il termine stabilito col Nostro decreto 29 agosto 1909.

4° Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 maggio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CARNAZZA.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 2 giugno 1924.
Atti del Governo, registro 225, foglio 2. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 838.

REGIO DECRETO-LEGGE 4 maggio 1924, n. 835.

Variazioni alla legge 23 giugno 1912, n. 637, concernente il corpo civile insegnante della Regia accademia navale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 23 giugno 1912, n. 637, riguardante il corpo civile insegnante della Regia accademia navale e successive varianti;

Visti i Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395 e 30 dicembre 1923, n. 2960;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro per la marina, di concerto con i Ministri per le finanze e per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 3 della legge 23 giugno 1912, n. 637, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Il concorso è per titoli e per esame. Il merito dei singoli concorrenti è giudicato da apposita Commissione, nominata dal Ministro per la marina di concerto con quello per la pubblica istruzione, e composta di un ufficiale ammiraglio, presidente, e di due professori universitari, membri. Per quelle materie che dal regolamento siano riconosciute di grado superiore, i due commissari membri devono appartenere a Regie università o ad istituti d'istruzione superiore diversi, e sono scelti tra i cultori delle materie per le quali viene bandito il concorso. Un commissario può pure essere scelto tra i cultori di scienze affini. Per le altre materie un commissario deve appartenere a Regie università od istituti d'istruzione superiore ed uno a scuole medie.

« Le norme per l'ammissione al concorso, i documenti e le altre modalità inerenti saranno stabilite nell'apposito regolamento ».

Art. 2.

Il 3° comma dell'art. 4 della precitata legge 23 giugno 1912, n. 637, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Tale Commissione è costituita com'è stabilito nell'articolo precedente ».

Il 2° comma dell'art. 6 è abrogato e sostituito dal seguente:

« Il giudizio sui meriti dei candidati è affidato ad una Commissione costituita com'è stabilito nell'art. 3 ».

Art. 3.

L'art. 12 della citata legge 23 giugno 1912, n. 637, è abrogato e sostituito dai seguenti:

« Art. 12. — Al personale civile insegnante della Regia accademia navale possono essere inflitte, secondo la gravità delle mancanze, le seguenti punizioni disciplinari:

1° l'ammonizione;
2° la censura;
3° la sospensione dallo stipendio fino ad un mese;
4° la sospensione dallo stipendio e dall'ufficio fino ad un mese;
5° la sospensione dall'ufficio e dallo stipendio da oltre un mese ad un anno;
6° la destituzione dall'ufficio senza perdita del diritto a pensione o ad assegni;
7° la destituzione dall'ufficio con perdita del diritto a pensione o ad assegni ».

« Art. 12-*bis*. — Per tutte le mancanze ai doveri di ufficio, che non siano tali da compromettere l'onore e la dignità dell'insegnante e non costituiscano grave insubordinazione si applicano, secondo i casi, le punizioni di cui ai numeri 1, 2 e 3 del precedente articolo.

« Per la recidiva nei fatti che abbiano dato luogo all'ammonimento si applica la censura; per la recidiva nei fatti che abbiano dato luogo alla censura si applica la sospensione di cui al n. 4 del precedente articolo.

« Per l'insubordinazione grave, per le abituali irregolarità di condotta e per i fatti che compromettano l'onore e la dignità si applicano, secondo la gravità dei casi e delle circostanze, le altre punizioni disciplinari ».

« Art. 12-*ter*. — Le punizioni di cui ai numeri 1 e 2 dell'art. 12 sono inflitte dal comandante della Regia accademia navale; le punizioni di cui ai numeri 3 e 4 dal Ministro per la marina; tutte le altre punizioni pure dal Ministro per la marina previo parere della Commissione di disciplina, di cui all'art. 68 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, alla quale, in tal caso, viene aggregato, come membro, un professore designato dal Collegio dei professori della Regia accademia navale.

« Per la punizione di cui al n. 7 deve richiedersi anche il parere della Commissione istituita in base al disposto dell'art. 183 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70 ».

Art. 4.

Il presente decreto ha vigore dal 1° giugno 1924 e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 maggio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — THAON DI REVEL — DE' STEFANI — GENTILE.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 2 giugno 1924.
Atti del Governo, registro 225, foglio 8. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 839.

REGIO DECRETO-LEGGE 27 aprile 1924, n. 842.

Proroga del termine per la presentazione delle domande di sussidio edilizio per la riparazione dei danni prodotti dal terremoto del 1918 nel comune di Giano dell'Umbria.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 22 dicembre 1918, n. 2080;
Visto l'art. 11 del R. decreto 16 novembre 1921, n. 1705;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il termine per la presentazione delle domande dirette a ottenere la concessione del sussidio dello Stato, ovvero la riparazione gratuita di stabili appartenenti a persone meno abbienti nel comune di Giano dell'Umbria, colpito dal terremoto del 1918, è prorogato fino a 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 aprile 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CARNAZZA — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 2 giugno 1924.
Atti del Governo, registro 225, foglio 15. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 840.

REGIO DECRETO 15 maggio 1924, n. 840.

Assicurazione obbligatoria contro l'invalidità e la vecchiaia nelle Colonie.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 5 novembre 1911, convertito nella legge 25 febbraio 1912, n. 83;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, concernente l'assicurazione obbligatoria contro la invalidità e la vecchiaia per le persone di ambo i sessi;
Ritenuto che sia necessario stabilire le modalità occorrenti per l'applicazione di tale decreto ai cittadini italiani, residenti nelle Colonie, e disciplinare la composizione delle Commissioni arbitrali di prima istanza per la risoluzione delle controversie;
Udito il Consiglio superiore coloniale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con quello per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli istituti di previdenza sociale, dei quali tratta il titolo IV del citato R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, sono costituiti, con decreto del Ministro per le colonie, in numero di uno per ogni Colonia.

Presso ciascuno di essi è istituito un Comitato consultivo composto di un funzionario dello Stato, presidente, di un datore di lavoro e di un assicurato obbligatorio, nominati dal Governatore.

Art. 2.

Per la risoluzione di tutte le controversie sorgenti dall'applicazione del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, è isti-

tuita, presso la sede di ciascuno istituto di previdenza sociale, una Commissione arbitrale di prima istanza, così composta:

a) un giudice del Tribunale, presidente;

b) due rappresentanti dei datori di lavoro e due rappresentanti degli assicurati;

c) un sanitario, se la controversia abbia per oggetto l'accertamento dell'invalidità.

Tutti i componenti la Commissione sono nominati dal Governatore.

Art. 3.

Con apposito regolamento, da emanarsi, d'ordine Nostro, dal Ministro per le colonie, di concerto con quello per l'economia nazionale, saranno stabilite le norme per l'applicazione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 maggio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — CORBINO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 giugno 1924.
Atti del Governo, registro 225, foglio 13. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 841.

REGIO DECRETO-LEGGE 4 maggio 1924, n. 837.

Modificazioni ai Regi decreti 8 febbraio 1923, n. 399, e 10 settembre 1923, n. 1988, relativi alla facoltà di concedere ad Enti pubblici, a società od a privati l'esercizio degli impianti telefonici di Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 399 dell'8 febbraio 1923, modificato dal R. decreto 1988 del 10 settembre 1923;

Visto il R. decreto 1510 del 12 ottobre 1915 ed il decreto Luogotenenziale 984 del 14 luglio 1918;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni di concerto con quelli per le finanze e per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono abrogati l'art. 2 all. *E* del R. decreto 1510 del 12 ottobre 1915, nonchè gli articoli 7 e 16 del R. decreto 399 dell'8 febbraio 1923.

Art. 2.

Sono inoltre abrogati gli articoli 3, 5, 10, 11 del predetto R. decreto 399 dell'8 febbraio 1923 e sostituiti dai seguenti:

Art. 3. — Per ciascuna concessione il decreto che l'accorda ne determina la zona e i limiti.

Se la concessione comprende nuove costruzioni il decreto deve indicarle stabilendo i termini generali entro i quali dovranno essere eseguite.

Lo stesso decreto deve altresì sancire l'obbligo pel concessionario di sistemare, ampliare e perfezionare tecnicamente gli impianti e di dare una protezione alla industria nazionale nella misura massima del 10 % sul prezzo dei materiali secondo le norme che verranno stabilite dal Ministero dell'economia nazionale.

Art. 5. — La durata minima delle concessioni di esercizio è di 25 anni.

Possono avere durata minore le concessioni di singole reti urbane o linee interurbane che integrino reti telefoniche precedentemente concesse, nel qual caso le nuove concessioni hanno durata tale da scadere contemporaneamente a quelle che vanno ad integrare.

La durata massima delle concessioni può anche non essere stabilita.

Lo Stato può in qualunque tempo procedere al riscatto delle concessioni con preavviso di un anno. Il Ministero delle comunicazioni è però autorizzato a rinunziare nel decreto di concessione all'esercizio di tale facoltà per un periodo di anni che nelle concessioni aventi durata superiore ai 25 anni o indeterminata non può essere superiore ai 20 anni. Per le concessioni però di cui al comma 2° del presente articolo tale periodo è ridotto in guisa da scadere contemporaneamente all'analogo periodo della concessione principale.

Art. 10. — I concessionari pagano ogni anno allo Stato un canone non inferiore al 3 % degli introiti lordi delle loro rispettive aziende telefoniche risultanti dal bilancio annuale.

I concessionari pagano inoltre una compartecipazione sugli utili del capitale quando tali utili distribuiti agli azionisti, amministratori o terzi superano il 7 % del capitale versato.

Tale compartecipazione è stabilita nella misura seguente:

Se l'utile netto o il dividendo supera il 7 % ma non l'8 % spetta allo Stato 1/4 dell'eccesso sul 7 %. Se l'utile netto o il dividendo supera l'8 % ma non il 9 % allo Stato spetta la metà dell'eccesso sull'8 % più la compartecipazione precedente.

Se l'utile netto o il dividendo supera il 9 % allo Stato spettano i 3/5 dell'eccesso sul 9 % oltre alle compartecipazioni precedenti.

Quando l'utile netto o il dividendo supera il 10 % lo Stato può anche esigere che venga effettuata una congrua riduzione di tariffe a favore del pubblico.

Agli effetti del sopraindicato diritto di compartecipazione dello Stato verranno considerate come utili le somme accantonate o passate a riserva sotto qualsiasi forma solo in quanto e quando vengano distribuite sotto qualsiasi forma.

Allo scioglimento o liquidazione della società, per qualsiasi causa, dovrà determinarsi, da una parte il ricavo delle attività liquidate o il valore corrente al netto di debiti nel momento della liquidazione o fusione delle attività stesse distribuite in natura tra i soci o assegnate ad altri per cessione o fusione: dall'altra la somma effettivamente versata dai soci a qualunque titolo e non ancora ad essi rimborsata. La differenza fra l'una e l'altra somma costituisce un utile e su di essa dovrà venire corrisposta allo Stato una compartecipazione nella misura del 50 %.

Art. 11. — Quando ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 2 lo Stato ceda ad una società assuntrice del servizio telefonico l'uso degli stabili e la proprietà degli impianti interni ed esterni e delle scorte necessarie al servizio stesso, tale cessione avverrà contro pagamento del valore degli impianti ceduti.

Il valore degli impianti e delle scorte viene stabilito dapprima in via provvisoria e determinato da un Collegio di tre periti nominati uno dal Ministero delle comunicazioni, uno dal concessionario, uno dal presidente del Consiglio di Stato e pagato in 20 rate annuali pari ciascuna all'8 % del

valore degli impianti comprendente la quota di interesse e di ammortamento.

Per l'uso degli immobili ceduti il concessionario deve corrispondere una congrua pigione.

Il decreto di concessione specificherà le norme che dovranno regolare la coesistenza dei fili telegrafici e telefonici sulle stesse palificazioni.

Art. 3.

Per le concessioni accordate in base al presente decreto e che comprendono l'esercizio di impianti telefonici dello Stato ceduti in proprietà, eccezione fatta per quelli di minore importanza che integrino reti telefoniche precedentemente concesse, il riscatto comprende la cessione allo Stato di tutti gli stabili, dei materiali interni ed esterni in opera, sia di linee che delle centrali, degli attrezzi, arredi, strumenti di officina e dei mobili tutti adibiti al regolare funzionamento delle centrali, degli uffici e dei posti pubblici risultanti dall'ultimo inventario; comprende altresì la sostituzione dello Stato in tutti i diritti del concessionario anche verso i terzi.

Il prezzo di riscatto sarà determinato in base al costo reale degli impianti quale risulterà dalla iscrizione in apposita contabilità con l'approvazione del Ministero delle comunicazioni diminuito delle rate già decorse dell'ammortamento. Tale ammortamento in ciascun anno non sarà inferiore all'1,5 % per gli edifici e canalizzazioni ed al 5 % in media, per le altre parti dell'impianto.

Il costo reale degli impianti di cui sopra sarà, all'atto della sua iscrizione nell'apposita contabilità suindicata, tradotto in lire oro, applicando nella conversione la media annuale di tutti i cambi fissati sui certificati doganali nell'anno solare in cui l'impianto in tutto o nella parte principale è stato eseguito. La quota di ammortamento annuale degli impianti verrà calcolata sul valore oro degli impianti stessi iscritti nella apposita contabilità.

Il prezzo del riscatto sarà corrisposto in lire carta applicando nella conversione la media annuale di tutti i cambi fissati sui certificati doganali nei 12 mesi precedenti alla data del riscatto.

Il Governo potrà prendere possesso delle reti che vuol riscattare senza attendere che il prezzo del riscatto sia determinato.

Art. 4.

Alla scadenza di ognuna delle concessioni telefoniche di cui all'articolo precedente lo Stato entra in possesso degli impianti.

Potrà anche prendere possesso delle scorte e dei materiali di deposito corrispondendo al concessionario un compenso pari al valore determinato mediante perizia. Quest'ultima disposizione vale anche nel caso di riscatto contemplato nel precedente articolo.

Art. 5.

Il personale dell'Amministrazione delle poste e telegrafi che al 30 aprile 1919 apparteneva al ruolo speciale dei telefoni dello Stato, e quello posteriormente nominato in ruolo per il servizio dei telefoni, è comandato presso le rispettive società all'atto della cessione degli impianti per un periodo di tempo non superiore ad un anno.

E' fatta eccezione pel personale passato nel ruolo speciale delle ragionerie centrali ai sensi del R. decreto 25 marzo 1923, n. 599.

E' in facoltà del Ministero delle comunicazioni di trattenere negli uffici alla dipendenza del Ministero stesso non oltre 60 impiegati appartenenti ai ruoli organici di cui al 1° comma del presente articolo.

Con Regio decreto da emanarsi su proposta del Ministro per le comunicazioni di concerto col Ministro per le finanze sarà determinato il numero dei posti da sopprimere nei ruoli organici dei personali dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi.

Nell'atto di concessione da approvarsi con Regio decreto su proposta del Ministro per le comunicazioni di concerto col Ministro per le finanze, saranno stabilite le modalità e le condizioni per il passaggio del personale all'industria privata e per la sua eventuale eliminazione e riassunzione da parte dello Stato.

Art. 6.

Il presente decreto ha effetto dalla data del decreto stesso e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 maggio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — DE' STEFANI — CORBINO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 2 giugno 1924.
Atti del Governo, registro 225, foglio 10. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 842.

REGIO DECRETO 27 aprile 1924, n. 839.

Modificazioni alla paga ed alla indennità coloniale spettanti ai volontari nei Regi corpi di truppe coloniali della Libia aventi grado di soldato, caporale e caporal maggiore durante il primo biennio di ferma, e ai metropolitani dei gradi stessi comunque in servizio in Libia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 5 novembre 1911, n. 1247, convertito nella legge 25 febbraio 1912, n. 83, riguardante la la sovranità del Regno d'Italia nella Tripolitania e nella Cirenaica;

Visto la legge 6 luglio 1912, n. 749, e il decreto 20 novembre 1912, n. 1205, relativi alla costituzione del Ministero delle colonie;

Visto il Nostro decreto 22 gennaio 1914, n. 147, e le successive modificazioni;

Visto il Nostro decreto 3 settembre 1920, n. 1332, riguardante il trattamento dei militari del Regio esercito, metropolitani, destinati in servizio in Libia;

Visto il Nostro decreto 31 dicembre 1922, n. 1817, riguardante l'istituzione del Consiglio superiore coloniale;

Ritenuto opportuno d'apportare alcune modificazioni al trattamento economico dei militari di truppa dei Regi corpi suddetti, volontari e comandati in essi d'autorità, e conseguentemente, a quello dei militari di truppa dei reparti organici metropolitani comunque impiegati nelle Colonie libiche;

Sentito il Consiglio superiore coloniale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con i Ministri per la guerra e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono apportate le seguenti aggiunte e varianti allo specchio *A*) degli assegni fissi di cui all'art. 33 del R. decreto 22 gennaio 1914, n. 147, successivamente modificato:

Di contro alla paga giornaliera ed al soprassoldo giornaliero dei gradi di caporal maggiore, caporale e soldato è apposta la chiamata (1).

In fondo allo specchio è aggiunta la seguente annotazione:

« (1) Pei caporali maggiori, caporali e soldati arruolati volontari e comandati d'autorità dai corpi e reparti del Regio esercito nei Regi corpi dopo il 15 novembre 1923, la paga giornaliera è ridotta, per la durata della ferma iniziale, al soldo alla mano dovuto ai pari grado giusta le norme d'Italia, e il soprassoldo giornaliero coloniale è ridotto, durante lo stesso periodo di tempo, per tutti i gradi anzidetti, a L. 2 giornaliere ».

Art. 2.

La disposizione di cui all'art. 1 si applica, dalla stessa data, ai militari di truppa dei reparti organici del Regio esercito, metropolitani, comunque impiegati nelle Colonie libiche.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 aprile 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — DIAZ — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 giugno 1924.
Atti del Governo, registro 225, *foglio* 12. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 843.

REGIO DECRETO 22 maggio 1924, n. 844.

Norme integrative al R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2994, sullo stato giuridico ed il trattamento economico dei salariati dell'amministrazione dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2994, sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati statali;

Visto il Regio decreto 19 aprile 1923, n. 945, sul riordinamento delle maestranze borghesi dipendenti dai Ministeri della guerra e della marina, e successive modificazioni;

Visto il Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3170, che apporta integrazioni e modificazioni al Regio decreto 14 giugno 1923, n. 1281;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato per gli interni, *ad interim* per gli affari esteri, Commissario per l'aeronautica e del Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per la guerra e per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono apportate le aggiunte e le varianti di cui appresso al Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2994:

a) nel titolo e nel primo comma dell'art. 3, fra le parole « capi operai » e « sorveglianti », sono inserite le altre « capi d'arte ».

Allo stesso art. 3 è aggiunto il seguente comma:

« Possono eccezionalmente essere nominati capi operai, capi d'arte, sorveglianti e simili, nonchè operaie di controllo o sorveglianza, permanenti o temporanei, anche estranei alle maestranze statali »;

b) all'art. 7, nel secondo comma, alle parole « dai successivi articoli 8 e 38 », sono sostituite le seguenti: « dal presente articolo e dai successivi articoli 8, 38 e 65 »; e nel terzo comma, alle parole « dà luogo alla perdita di una quota oraria della paga », sono sostituite le seguenti: « dà luogo, per gli operai che non lavorano a cottimo, alla perdita di una quota oraria della paga giornaliera ».

Allo stesso art. 7, è aggiunto il seguente comma:

« Non perdono le competenze gli operai permanenti e gli incaricati stabili, assenti perchè chiamati ad esercitare le funzioni di giurato, oppure a testimoniare in cause nell'interesse dell'amministrazione »;

c) all'art. 12, è aggiunto il seguente comma:

« *c*) per concorso od a scelta, secondo le norme dei singoli regolamenti, previa, in ogni caso, autorizzazione ministeriale ed il favorevole risultato di un periodo di esperimento, se trattisi di capi operai, capi d'arte, sorveglianti e simili, oppure di operaie di controllo o di sorveglianza (gruppi I, II e IV della tabella *A*), che vengano assunti fra persone estranee alle maestranze statali »;

d) all'art. 14, è aggiunto il seguente comma:

« I posti di cui sopra che, in complesso, rimanessero scoperti, in difetto di aspiranti mutilati e invalidi di guerra, o per loro inidoneità, sono riservati agli ex-combattenti che abbiano i requisiti richiesti »;

e) al primo comma dell'art. 15 è aggiunto il seguente periodo:

« Ove, però, essi provengano rispettivamente dagli operai temporanei o dagli incaricati provvisori in servizio, la paga viene loro assegnata coi criteri che saranno stabiliti dai decreti di cui al successivo art. 79 ».

Allo stesso art. 15, è aggiunto il seguente comma:

« Gli ex-combattenti che abbiano prestato più di un anno di servizio presso l'esercito operante, o che siano mutilati o invalidi di guerra, oppure decorati al valore, ottengono, all'atto dell'assunzione, sia come operai permanenti di qualsiasi gruppo, che come incaricati stabili appartenenti ai gruppi I, II e IV, la paga normale o retribuzione immediatamente superiore a quella loro spettante, ai termini del presente articolo e dei Regi decreti di cui al successivo art. 79 »;

f) le percentuali del 20 e 25, stabilite dall'art. 28, sono elevate rispettivamente al 30 e 35 per cento;

g) al secondo comma dell'art. 35, è aggiunto il seguente periodo: « Questa disposizione non si applica al personale di cui al predetto art. 8, lett. *a*) e *b*) ;

h) all'ultimo comma dell'art. 44, sono sostituiti i seguenti:

« L'importo delle multe è versato a beneficio di uno o più istituti di previdenza pei salariati dello Stato, da designarsi da ciascun ministero, pel dipendente personale salariato ».

« A tale designazione, che è revocabile in qualsiasi momento, deve provvedersi di concerto col Ministro dell'economia nazionale, ove gli istituti designati non abbiano ancora ottenuto il riconoscimento legale, alla data di pubblicazione del presente decreto »;

i) negli articoli 8, lett. *a*) 15, terzo comma, 38, lett. *a*), e 47, sono soppresse le parole: « degli stabilimenti militari di pena »;

j) all'art. 52 è aggiunto il seguente periodo:

« Tale applicazione, per questi ultimi operai, avrà effetto dal giorno in cui entrerà in vigore il trattamento di quiescenza di cui al successivo art. 58 »;

k) al titolo degli articoli 57, 58 e 59, sono aggiunte le parole: « e di assicurazione ».

All'art. 57 è sostituito il seguente:

« Dal giorno in cui entrerà in vigore il trattamento di quiescenza di cui al successivo art. 58, gli operai permanenti e gli incaricati stabili saranno assoggettati all'assicurazione obbligatoria contro la invalidità e la vecchiaia ».

« I regolamenti delle singole amministrazioni, previ accordi col Ministero per l'economia nazionale, stabiliranno le categorie degli incaricati provvisori che, per il carattere speciale dei servizi loro affidati, sono esclusi dall'obbligo dell'assicurazione contro la invalidità e la vecchiaia e contro la disoccupazione »;

l) all'art. 58, le parole: « Coi Regi decreti di cui al successivo art. 79 » sono sostituite dalle seguenti: « Con Regi decreti, da emanarsi, di concerto col Ministro delle finanze, entro il 30 giugno 1925 ».

Allo stesso articolo è aggiunto il seguente comma:

« Tale nuovo trattamento di quiescenza entrerà in vigore dalla data che sarà stabilita dai Regi decreti sopraindicati »;

m) all'art. 63, nel primo comma, alle parole « settantacinque giorni », sono sostituite le altre: « novanta giorni lavorativi »; nel secondo comma, alle parole « dal Regio decreto », sono sostituite le seguenti: « dai Regi decreti »; e nell'ultimo comma, sono soppresse le parole: « prima o dopo la condanna »;

n) nell'art. 64, al secondo comma, alle parole: « addetti ai pubblici servizi » è sostituita la parola: « stabili », e dopo la parola: « temporanei » sono aggiunte le altre: « o incaricati provvisori »; e nell'ultimo comma, alla lett. *a*), dopo la parola « permanente », è aggiunta la parola: « assoluto », ed alla lett. *c*), il periodo di « settantacinque giorni » è elevato a « novanta giorni ».

Allo stesso articolo è aggiunto, infine, il seguente comma:

« Non sono comprese tra le assenze di cui alle precedenti lettere *b*), *c*) e *d*) quelle dei salariati allontanati dagli stabilimenti per provvedimenti di cautela sanitaria »;

o) nell'art. 66, al secondo periodo del primo comma, è sostituito il seguente:

« L'importo di tale penalità è trattenuto ai salariati sulle loro competenze di qualsiasi genere, oppure, in mancanza o difetto di esse, mediante incameramento, totale o parziale, dei depositi di garanzia di cui al successivo art. 72 »;

p) all'art. 72 sono aggiunti i seguenti commi:

« I regolamenti delle singole amministrazioni stabiliscono se ed a quali categorie di incaricati provvisori siano applicabili le disposizioni del presente articolo ».

« Sono esonerati dalla costituzione del deposito di garanzia i salariati provvisti di pensione e quelli che, per effetto di preesistenti disposizioni, abbiano acquisito diritto a una indennità di licenziamento, che, al netto delle ritenute erariali, sia almeno uguale all'importo del deposito stesso »;

q) all'art. 73, in luogo delle parole « all'operaio », sono sostituite le altre « al salariato »;

r) all'art. 74, è aggiunto il seguente comma:

« Gli interessi corrispondenti ai versamenti sopra indicati e le somme trattenute ai salariati, tanto sulle loro competenze, quanto sui depositi di garanzia, a titolo di penalità, giusta il precedente art. 66, sono versati a beneficio degli stessi istituti di cui al precedente art. 44 »;

s) al primo comma dell'art. 78, è sostituito il seguente:

« Gli operai permanenti e gli incaricati stabili in servizio al 1° luglio 1924, che risulteranno in eccedenza al numero da fissarsi ai sensi dei precedenti art. 4 e 6, saranno licenziati, entro sessanta giorni dalla data medesima »;

t) al primo comma dell'art. 79, la data del « 30 aprile 1924 », è sostituita da quella del « 15 luglio 1924 », ed è soppresso, inoltre, il riferimento all'art. 58;

u) all'art. 80 è sostituito il seguente:

« Con decreti dei singoli Ministri, da emanarsi di concerto col Ministro delle finanze entro il 31 agosto 1924, sarà provveduto a uniformare i regolamenti dei salariati delle singole amministrazioni dello Stato alle disposizioni del presente decreto e dei decreti previsti al precedente art. 79 »;

v) all'art. 82, alle qualifiche « i capi incaricati e gli incaricati superiori », sono sostituite le seguenti: « gli incaricati superiori, gli incaricati inferiori ed i capi incaricati »;

w) all'art. 85 è sostituito il seguente:

« La paga da assegnarsi, con effetto dal 1° luglio 1924, agli operai permanenti che verranno inquadrati nei singoli gruppi di mestieri e servizi, di cui alla tabella *A*, allegata al presente decreto, sarà determinata coi seguenti criteri:

a) agli operai cui, alla data di pubblicazione del presente decreto, sia già corrisposta la prima o seconda mercede eccezionale, sarà assegnata rispettivamente la nuova prima o seconda paga eccezionale stabilita dalla predetta tabella *A*;

b) per gli operai di cui all'art. 29, del presente decreto, che, alla data di cui alla precedente lett. *a*), non abbiano conseguita una mercede eccezionale, si aggiungeranno alla mercede a giornata da essi goduta alla data medesima (aumentata di un decimo, nel caso di elevamento dell'orario normale di lavoro da sette ad otto ore):

1° i soprassoldi fissi e continuativi che, per tassative disposizioni, abbiano carattere integrativo della paga, qualora vengano soppressi;

2° una quota di L. 2.16 per gli operai di cui al precedente art. 8 e di L. 2.60 per gli altri, in corrispondenza alla riduzione delle indennità di caro viveri, stabilita dall'art. 9;

e sarà loro assegnata la paga del gruppo cui verranno ascritti, eguale o che più si avvicini in eccesso alla somma risultante dai computi sopraindicati;

c) per gli operai che possono essere ammessi a partecipare ai guadagni del cottimo e che si trovino nelle condizioni di mercede di cui alla precedente lett. *b*), si aggiungeranno alla loro retribuzione globale giornaliera da cottimisti (comprensiva del massimo guadagno di cottimo consentito dalle norme regolamentari), quale risulti alla data di pubblicazione del presente decreto:

1° la decima parte della stessa retribuzione globale, nel solo caso di elevamento dell'orario normale di lavoro da sette ad otto ore;

2° i soprassoldi e la quota di caro viveri di cui alla lett. *b*), nn. 1 e 2, del presente articolo;

e sarà loro assegnata la paga del gruppo cui verranno ascritti, eguale o che più si avvicini in eccesso ai dieci tredicesimi della somma risultante dai computi sopraindicati.

In ogni caso, la paga da assegnarsi agli operai di cui alle precedenti lettere *b*) e *c*), non potrà essere superiore alla paga massima normale, stabilita dalla predetta tabella *A*.

Nel caso che la paga da assegnarsi con le norme di cui alla lett. *c*) del presente articolo, agli operai specializzati (II gruppo della tabella *A*), dipendenti dai Monopoli indu-

striali, risultasse inferiore a quella prevista dalla precedente lett. *b*), verrà corrisposta agli operai stessi, a titolo di soprassoldo, nei soli giorni in cui non lavorino a cottimo, la differenza fra le due paghe predette.

E' fatto divieto di concedere, con effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto, o da data anteriore, aumenti di mercede, se non in base alle norme in vigore.

La retribuzione da assegnarsi, con effetto dal 1° luglio 1924, agli incaricati stabili che verranno inquadrati nei singoli gruppi di cui alla tabella *B* allegata al presente decreto, sarà quella che essi avrebbero conseguita per anzianità, a norma della stessa tabella, in base agli anni di servizio effettivamente prestati quali incaricati stabili, e non potrà superare la retribuzione massima.

L'eventuale differenza in più della paga massima normale o della retribuzione massima, risultante dai computi sopraindicati, sarà conservata rispettivamente dagli operai e dagli incaricati, come assegno personale, valevole ad ogni effetto, anche di pensione, e da assorbirsi in caso di successivi aumenti di paga o retribuzione, per avanzamento a paghe eccezionali o per passaggio a gruppi superiori.

Agli operai ed incaricati ex-combattenti, che si trovino nelle condizioni determinate dall'ultimo comma dell'art. 15 del presente decreto, viene assegnata rispettivamente la paga normale o la retribuzione immediatamente superiore a quella determinata con le norme di cui ai precedenti commi di questo articolo.

Agli effetti del primo successivo avanzamento, tanto gli operai, quanto gli incaricati, compresi quelli indicati nel comma precedente, conserveranno, rispetto alla paga o retribuzione loro assegnata dal 1° luglio 1924, l'anzianità raggiunta al 30 giugno 1924, nella mercede precedente, con deduzione, entro i limiti dell'anzianità stessa, di sei mesi, per ogni 20 centesimi di maggior paga, ottenuti per arrotondamento in eccesso, ai sensi delle lettere *b*) e *c*) del presente articolo.

Le stesse norme di cui sopra si applicano, con effetto dal 1° gennaio 1924, agli incaricati ed operai addetti al servizio di vigilanza finanziaria, marittima e lacuale, assunti anteriormente all'entrata in vigore della legge 16 luglio 1914, n. 696, riferendosi, pel computo del servizio complessivo, alla data della conferma, e, per la determinazione dell'anzianità corrispondente alla nuova retribuzione o paga da assegnarsi, all'anzianità raggiunta al 31 dicembre 1923, nel precedente loro assegno mensile »;

x) agli articoli 29 e 86 è soppresso l'inciso « lettera *b*) »;

y) il secondo comma dell'art. 87 è sostituito dal seguente:

« Il termine perentorio per chiedere tale indennità scade il 31 dicembre 1924 ».

Nello stesso articolo, fra il penultimo e l'ultimo comma, sono inseriti i seguenti:

« Le indennità di cui sopra sono stabilite detraendo dal loro ammontare netto, determinato a norma delle citate disposizioni, la somma eventualmente corrisposta, a suo tempo, a titolo di sussidio, in conseguenza dell'infortunio, in più della metà della mercede giornaliera ».

« Le liquidazioni relative sono effettuate in base ad accertamenti delle autorità amministrative e sanitarie dipendenti dai ministeri predetti e approvate mediante decreti ministeriali ».

« Non è ammesso alcun gravame, nè in via amministrativa, nè in via giudiziaria, contro le decisioni dell'amministrazione, per quanto concerne il riconoscimento del diritto all'indennità d'infortunio »;

z) nella tabella *A*, la denominazione del personale operaio ascritto al II gruppo è così modificata: « Capi d'arte ed operai specializzati. La tabella *B* è modificata come segue, per quanto concerne i gruppi I e II degli incaricati:

GRUPPI		Classi delle retribuzioni mensili		Aumenti quadriennali delle retribuzioni mensili	
N. d'ordine	Denominazione	Minima	Massima	Numero	Misura
		Lire	Lire		Lire
I	Incaricati superiori	800	1.100	4	75
II	Incaricati. . . .	700	940	4	60
	Incaricati inferiori.	600	780	4	45

Art. 2.

Con decreto Reale, su proposta del Ministro per le finanze, sarà provveduto a regolare la condizione giuridica ed economica del personale salariato addetto ai servizi dell'amministrazione dello Stato nella provincia del Carnaro, in relazione alle disposizioni del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2994, e a quelle degli articoli 1 e 3 del presente decreto, con le varianti e modalità necessarie.

Art. 3.

La legge 19 luglio 1862, n. 722, e le successive modificazioni di essa sono applicabili anche agli operai permanenti e temporanei ed agli incaricati stabili, nonchè agli incaricati provvisori, eccettuati, da quest'ultimi, quelli appartenenti alle categorie da determinarsi a norma dell'ultimo comma dell'art. 1, lett. *k*) del presente decreto.

Però, delle disposizioni suindicate, quelle relative alla cumulabilità della paga con una pensione a carico dello Stato sono applicabili agli operai temporanei ed agli incaricati provvisori, limitatamente ai casi ed ai periodi di tempo in cui i loro servizi siano, anche parzialmente, utili a pensione a carico dello Stato.

L'art. 6 della legge 26 dicembre 1901, n. 518, è abrogato.

Art. 4.

Sono apportate le seguenti modificazioni agli articoli 8 e 15 del Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3170:

a) nell'art. 8, l'elenco delle categorie del personale tecnico borghese ed il comma successivo sono così modificati:

« 1° Comandante in prima, con almeno la patente di capitano di gran cabotaggio;

« 2° Capi officina e macchinisti navali;

« 3° Capi timonieri;

« 4° Elettrotecnici e capitecnici;

« 5° Fuochisti autorizzati a condurre macchine a vapore fino alla forza di 150 HP e motoristi qualificati da una Regia scuola industriale;

« 6° Fuochisti, motoristi, elettricisti ed artefici in genere ».

« Al personale sopraindicato sono applicabili le disposizioni del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2994, al quale effetto i comandanti in prima, i capi officina ed i macchinisti navali sono compresi nel gruppo degli *incaricati superiori*, di cui al n. 1 della tabella *B* del decreto medesimo; i capi timonieri, gli elettrotecnici ed i capi tecnici, nel II gruppo della stessa tabella *B*, quali *incaricati*; i fuochisti autorizzati a condurre macchine a vapore fino alla forza di

150 HP ed i motoristi qualificati da una Regia scuola industriale, nello stesso II gruppo della tabella *B*, quali *incaricati inferiori*; infine i fuochisti, motoristi, elettricisti ed artefici in genere, fra gli *operai specializzati*, di cui al n. 2 della tabella *A* »;

b) all'art. 15, è sostituito il seguente:

« Nel primo inquadramento del personale addetto al servizio di vigilanza finanziaria, marittima e lacuale, nei gruppi di cui alla tabella *B*, allegata al Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2994, i *macchinisti* saranno compresi fra i *macchinisti navali* e gli *elettricisti* fra gli *elettrotecnici* ».

Disposizioni transitorie e finali.

Art. 5.

I capi operai ed operai a matricola dipendenti dal Ministero della guerra ed i capi lavoranti e lavoranti permanenti della Regia marina, licenziati in forza del decreto Reale 19 aprile 1923, n. 945, e successive modificazioni, i quali, all'atto del licenziamento, contavano, da quattordici anni, sei mesi ed un giorno a diciannove anni e sei di servizio utile a pensione, hanno diritto, a decorrere dal giorno successivo a quello del licenziamento, ad una pensione vitalizia ridotta, pari a quella stabilita, in corrispondenza della loro ultima mercede, dall'art. 2 del predetto decreto Reale, per venticinque anni di servizio, con la deduzione di un venticinquesimo per ogni anno di servizio mancante al compimento del predetto periodo. Sono esclusi da tale beneficio coloro che, per effetto di riassunzione, si trovino in servizio quali operai permanenti alla data di pubblicazione del presente decreto.

Gli aumenti di servizio, per campagne di guerra od altri motivi, valgono anche pel raggiungimento del periodo minimo suindicato di quattordici anni, sei mesi e un giorno.

Alle famiglie dei predetti salariati è riconosciuto il diritto, a norma di legge, alle conseguenti pensioni indirette.

Art. 6.

I periodi di servizio, di durata continuativa non inferiore a venticinque giorni lavorativi, prestati, non anteriormente al diciottesimo anno di età, fino al 30 giugno 1923, in qualità di operaio a ruolo o straordinario, alla dipendenza del Ministero della guerra, e di lavorante provvisorio, avventizio o giornaliero, alla dipendenza del Ministero della marina, nonchè gli analoghi periodi di servizio da operaio temporaneo, resi, o che saranno resi posteriormente a tale data, agli stessi Ministeri, sono valutabili agli effetti di pensione, per metà della loro durata, in favore dei salariati a matricola e permanenti considerati dal precedente articolo 5, i quali, tenendo conto degli aumenti di servizio per campagne di guerra o per altri motivi, raggiungevano all'atto del licenziamento almeno nove anni, sei mesi ed un giorno di servizio utile a pensione.

Le disposizioni del presente articolo sono applicabili ai servizi di cui sopra prestati prima o dopo del servizio utile a pensione, od anche tra due o più periodi di servizio utile a pensione, limitatamente, però, al raggiungimento del periodo complessivo di quattordici anni, sei mesi ed un giorno, tenuto anche conto degli altri servizi utili, e purchè, all'atto del compimento di tale periodo, i predetti salariati non si trovino in servizio in qualità di permanenti.

Restano ferme le vigenti disposizioni relative ai servizi da operaio a ruolo dipendenti dal Ministero della guerra, da lavorante avventizio della Regia marina e da operaio provvisorio ex austro-ungarico, di entrambe le predette amministrazioni, pei casi e nei termini in cui i servizi stessi siano valutabili per l'intera loro durata.

I salariati, di cui sopra, hanno diritto ad una pensione ridotta, da liquidarsi con le stesse norme del precedente articolo 5, in base alla mercede o paga goduta:

a) alla data del licenziamento, per coloro che, in tal momento, già contavano complessivamente quattordici anni, sei mesi ed un giorno di servizio utile, fra quello valutabile per intero e quello computabile per metà;

b) alla data di compimento dello stesso periodo complessivo di servizio utile, per gli altri.

In ogni caso, tale pensione decorre dal giorno successivo al compimento del detto periodo di servizio utile, ed è riversibile alle famiglie, con le norme di legge.

Art. 7.

I salariati a matricola o permanenti che conseguano diritto a pensione a norma dei precedenti articoli 5 e 6 perdono il diritto:

a) alla indennità di cui all'art. 9 del Regio decreto 19 aprile 1923, n. 945;

b) a quella parte di indennità, stabilita dall'art. 1, lettera *f*), del Regio decreto 24 giugno 1923, n. 1875, e successive modificazioni, che corrisponda al periodo di servizio da operaio provvisorio, giornaliero o straordinario, la cui metà venga valutata a loro favore agli effetti di pensione, giusta il precedente art. 6;

c) all'indennità di infortunio loro eventualmente dovuta, a norma dell'art. 87 del predetto decreto n. 945 del 1923.

Ove tali indennità siano state già pagate, in tutto o in parte (anche se a saldo o in conto di debiti per cessioni di mercedi o prestiti di guerra), le quote di pensione, dirette o indirette, e le eventuali annesse indennità temporanee di caro viveri saranno integralmente incamerate, dal giorno in cui gli operai o le loro famiglie dovrebbero entrarne in godimento, fino alla concorrenza delle somme pagate dallo Stato pei titoli considerati alle lettere *a*), *b*) e *c*) di cui sopra, senza alcun aumento per interessi.

E', peraltro, consentito agli interessati di effettuare, anche prima dell'assegnazione della pensione, il versamento, totale o rateale, delle somme come sopra dovute, però senza alcuna deduzione, a loro favore, per interessi.

Art. 8.

La valutazione dei servizi di cui al precedente art. 6 è subordinata al pagamento di un contributo, pari, per ogni mese di servizio effettivamente prestato (computabile per metà), al 3 per cento dell'importo di venticinque giornate della mercede o paga giornaliera, di cui al penultimo comma dello stesso articolo. La frazione di mese si computa per mese intero.

Per la riscossione del contributo di cui sopra, si procede all'incameramento integrale delle quote di pensione, dirette o indirette, ed eventuali annessi assegni temporanei di caro viveri, analogamente a quanto è stabilito dal precedente articolo 7, qualora gli interessati non credano di anticiparne il pagamento, come all'ultimo comma dello stesso articolo.

Art. 9.

I salariati a matricola e permanenti, di cui ai precedenti articoli 5 e 6, hanno facoltà di rinunziare alla pensione che potesse loro spettare a norma degli stessi articoli, qualora preferiscano di riscuotere gli indennizzi cui avessero diritto, in base agli articoli 9 e 10 del Regio decreto 19 aprile 1923, n. 945, ed all'art. 87 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2994.

Tale rinunzia ha effetti definitivi, anche nei riguardi delle loro famiglie.

Art. 10.

Entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, i Ministeri della guerra e della marina, in base agli stessi elementi che servirono per la liquidazione degli indennizzi di cui all'art. 10 del Regio decreto 19 aprile 1923, n. 945, provvederanno alle iscrizioni matricolari dei periodi di servizio di cui al precedente art. 6, resi fino al 30 giugno 1923, dai salariati a matricola o permanenti ivi considerati, annotandovi, in continuazione, le successive date di riammissione e di licenziamento, come operai permanenti o temporanei.

Art. 11.

Nelle matricole dei salariati di cui ai precedenti articoli 5 e 6 devono essere inscritte, all'atto stesso del pagamento, le indennità che vengano loro eventualmente corrisposte pei titoli di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'art. 7.

Per quelle già pagate alla data di pubblicazione del presente decreto, si provvederà alla inscrizione matricolare, entro sessanta giorni dalla data stessa.

Deve essere tenuto conto esatto e distinto delle somme che eventualmente i predetti salariati versassero a norma dell'ultimo comma dei precedenti articoli 7 ed 8, rilasciandone, di volta in volta, ricevuta. Le somme complessivamente versate, per ciascuno dei due titoli predetti, fino al momento della liquidazione della pensione, saranno comunicate dall'amministrazione competente alla Corte dei conti, mediante apposita dichiarazione, da allegarsi, a suo tempo, alla domanda di pensione.

Art. 12.

Nell'art. 10, lett. *b*), del Regio decreto 19 aprile 1923, n. 945, alla frase « per ogni anno di servizio prestato da operaio, senza interruzione, dall'ultima ammissione », è sostituita l'altra: « per ogni anno di servizio prestato senza interruzione, dopo l'ultima ammissione, in qualità di operaio e per servizio militare obbligatorio ».

Art. 13.

All'art. 1, lett. *b*), del Regio decreto 24 giugno 1923, numero 1875, ed al quinto comma del Regio decreto 12 novembre 1921, n. 1603, dopo le parole « per campagne di guerra », sono aggiunte le seguenti: « o per altri motivi ».

Art. 14.

All'art. 1, lett. *f*), del Regio decreto 24 giugno 1923, n. 1875, sono aggiunti i seguenti commi:

« Il servizio da garzone o apprendista da essi prestato, alla dipendenza del Ministero della guerra, anteriormente al 18° anno di età, e nella Regia marina, anteriormente al 17° anno di età, è considerato rispettivamente come servizio da operaio straordinario o giornaliero, e come tale viene indennizzato ».

Queste disposizioni non sono applicabili nel caso in cui competa il massimo della pensione.

Art. 15.

La disposizione di cui all'art. 2 del Regio decreto 5 luglio 1923, n. 1772, è applicabile anche agli indennizzi stabiliti dall'art. 1, lett. *f*), del Regio decreto 24 giugno 1923, n. 1875, modificato dall'art. 14 del presente decreto.

Art. 16.

Agli effetti dell'art. 4 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificato dalla legge 21 agosto 1921, n. 1144, è valido il matrimonio contratto dai salariati licenziati in base al Regio decreto 19 aprile 1923, n. 945, e riassunti in servizio come temporanei prima della data di pubblicazione del presente decreto, purchè il matrimonio stesso sia avvenuto anteriormente alla data medesima.

Ai salariati di cui al precedente art. 5, non riassunti, è applicabile l'art. 4 del Regio decreto 19 aprile 1923, n. 945.

Art. 17.

Il presente decreto ha effetto:

a) per le aggiunte e varianti di cui all'art. 1, dalla data di entrata in vigore delle corrispondenti disposizioni del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2994;

b) per l'art. 3, dal 1° luglio 1924

c) per l'art. 4, dal 1° gennaio 1924;

d) per gli articoli dal 5 al 16, dal 1° luglio 1923.

Art. 18.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento, per la conversione in legge.

Con Regio decreto, da emanarsi entro il 31 dicembre 1924, saranno coordinate, in testo unico, le disposizioni del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2994, con quelle del presente decreto che vi abbiano attinenza.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 maggio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI GIORGIO — THAON DI REVEL — DE STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 4 giugno 1924.
Atti del Governo, registro 225, foglio 23. — GRANATA.

Numero di pubblicazione **844.**

REGIO DECRETO-LEGGE 22 maggio 1924, n. **845.**

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento, per spese varie, nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1923-24.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 17 giugno 1923, n. 1263;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro, Segretario di Stato per le finanze di concerto con quello per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1923-24 sono introdotte le seguenti variazioni:

In aumento:

Cap. n. 36-VII (di nuova istituzione) - Indennità di licenziamento al personale avventizio ai sensi del R. decreto-legge 2 marzo 1924, n. 319	L. 24,660
Cap. n. 140 *bis* - Spese per le nuove Provincie, ecc.	» 146,780
	L. 171,440

In diminuzione:

Cap. n. 140 - Compensi per le costruzioni navali, ecc. . . . . L. 24,660

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 maggio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — THAON DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 4 giugno 1924.
Atti del Governo, registro 225, *foglio* 24. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 845.

RELAZIONE E REGIO DECRETO 22 maggio 1924, n. 847.

61ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste, stanziato nel bilancio del Ministero delle finanze, per l'esercizio 1923-24.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze, a S. M. il Re, in udienza del 22 maggio 1924, sul decreto che autorizza una 61ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1923-24.

MAESTA'

Il fondo per spese casuali della Presidenza del Consiglio dei Ministri non presenta disponibilità sufficiente per fronteggiare spese determinate da necessità varie, urgenti e indeclinabili.

Il Consiglio dei Ministri ha, pertanto, deliberato di provvedere al riguardo, ai sensi della facoltà di cui all'articolo 42 delle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, emanate con R. decreto 18 novembre [illegible] serva per le spese impreviste, stanziato nel bilancio del Ministero delle finanze, la somma di L. 100,000 la quale, giusta il seguente schema di decreto che il riferente si onora di sottoporre all'Augusta sanzione della Maestà Vostra, viene inscritta in aumento del cap. 57 dello stato di previsione medesimo riguardante le spese suindicate.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 42 delle disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, approvate con R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto in L. 15,000,000, nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1923-24, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in L. 13,089,728.87, rimane disponibile la somma di L. 1,910,271.13;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 348 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1923-24, è autorizzata una 61ª prelevazione nella somma di L. 100,000, da assegnare al capitolo n. 57: « Spese casuali della Presidenza del Consiglio dei Ministri » dello stato di previsione medesimo.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 maggio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 giugno 1924.
Atti del Governo, registro 225, *foglio* 18. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 846.

REGIO DECRETO-LEGGE 18 maggio 1924, n. 849.

Concorso speciale per maestri ex combattenti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 11 marzo 1923, n. 635;

Veduto il R. decreto 7 ottobre 1923, n. 2132;

Riconosciuta l'opportunità di provvedere con norme speciali alla sistemazione dei maestri che prestarono servizio in reparti combattenti durante la guerra;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'istruzione pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

In deroga all'art. 2 del R. decreto 7 ottobre 1923, numero 2132, entro il maggio 1924 sarà bandito dai Regi provveditori agli studi per le scuole dipendenti dall'Amministrazione scolastica e dai Comuni che conservano l'amministrazione delle scuole un concorso speciale per titoli ed esami scritti ed orali, con scadenza al 30 giugno 1924, e senza limiti di età, tra i maestri i quali documentino, con attestazione rilasciata dalla competente autorità militare, d'aver prestato servizio durante la guerra italo-austriaca 1915-1918 in reparti combattenti, in qualunque tempo abbiano essi conseguito il diploma di abilitazione all'insegnamento elementare ed anche se abbiano partecipato ai concorsi speciali e generali precedentemente banditi.

Non possono essere ammessi al detto concorso coloro che siano stati condannati per diserzione ancorchè amnistiati.

Art. 2.

Il concorso è regolato dalle disposizioni del R. decreto 7 ottobre 1923, n. 2132, in quanto non siano modificate dal presente decreto.

Art. 3.

I vincitori del concorso sono inscritti a seguito della graduatoria del concorso speciale suppletivo bandito a norma dell'art. 8, 1° comma, del R. decreto 11 marzo 1923, n. 635, e conseguono la nomina con le modalità di cui agli articoli 9 e 11 dello stesso decreto.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 maggio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GENTILE.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 3 *giugno* 1924.
Atti del Governo, registro 225, *foglio* 20. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 847.

REGIO DECRETO-LEGGE 18 maggio 1924, n. 848.

Istituzione di sessanta posti gratuiti presso il convitto « Dante Alighieri » di Gorizia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono istituiti presso il convitto « Dante Alighieri » di Gorizia, a decorrere dal 1° ottobre 1924, sessanta posti gratuiti, destinati ad alunni della Venezia Giulia meritevoli e di disagiate condizioni economiche, i quali intendano avviarsi agli studi medi.

Art. 2.

Ai fini di cui al precedente articolo, è annualmente inscritto nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione, a cominciare dall'esercizio finanziario 1924-25, un fondo di L. 210,000.

Art. 3.

Il Mnistro per le finanze è autorizzato ad apportare allo stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione le variazioni dipendenti dal presente decreto.

Art. 4.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 maggio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — GENTILE.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 3 *giugno* 1924.
Atti del Governo, registro 225, *foglio* 19. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 848.

REGIO DECRETO 11 maggio 1924, n. 846.

Spostamento della data della risposta dei premi, delle operazioni di riporto e dei prezzi di compenso nelle Borse di commercio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduti l'art. 17 della legge 20 marzo 1913, n. 272, e l'articolo 33 del regolamento per la sua esecuzione approvato con R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068;
Veduti il R. decreto 11 giugno 1914, n. 582, e il R. decreto 27 giugno 1920, n. 993;
Ritenuta l'opportunità di anticipare la data di talune delle operazioni di fine mese nelle Borse di commercio del Regno;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La risposta dei premi, le operazioni di riporto e la determinazione dei prezzi di compenso nelle Borse di commercio del Regno hanno luogo, rispettivamente, il settimo, il sesto e il quinto giorno non festivi che precedono la liquidazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 maggio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

CORBINO — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *giugno* 1924.
Atti del Governo, registro 225, *foglio* 17. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 849.

REGIO DECRETO-LEGGE 23 maggio 1924, n. 851.

Modificazione dell'aliquota dell'imposta generale sul consumo del vino.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 12 luglio 1923, n. 1510, col quale si è provveduto al riordinamento dell'imposta generale sul consumo del vino;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Con effetto dal 1° luglio 1924, l'aliquota dell'imposta generale sul consumo del vino, di cui al R. decreto 12 luglio 1923, n. 1510, è ridotta a L. 15 per ettolitro.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'talia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 maggio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 4 giugno 1924. Atti del Governo, registro 225, foglio 25. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 850.

REGIO DECRETO-LEGGE 23 maggio 1924, n. 852.
Provvedimenti a favore dell'industria vinicola.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il testo unico di legge sugli spiriti, approvato con Nostro decreto 16 settembre 1909, n. 704;
Visto il Nostro decreto 9 luglio 1923, n. 1452;
Visto il Nostro decreto 24 febbraio 1924, n. 357;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Agli spiriti che, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto a tutto il 30 settembre 1924, sieno ottenuti dalla distillazione del vino o del vinello, è concesso uno sgravio, sull'aliquota d'imposta di cui all'art. 1 del Nostro decreto 9 luglio 1923, n. 1452, di L. 300 per ogni ettolitro anidro riferito come di consueto alla temperatura di gradi 15,56 del termometro centesimale.

Per tutto il periodo di tempo di cui al comma precedente, agli spiriti prodotti dalla distillazione del vino o del vinello, anche se guasti, non si renderà applicabile nè l'abbuono di fabbricazione, nè quello di rettificazione di cui all'art. 1 del Nostro decreto 24 febbraio 1924, n. 357, salvo però il disposto di cui all'articolo seguente.

Art. 2.

E' concesso agli spiriti di cui all'articolo 1, in quanto sieno destinati alla rettificazione, uno speciale abbuono di L. 50 per ettolitro anidro di spirito rettificato.

Siffatto abbuono, nel caso di denaturazione, sarà corrisposto sotto forma di premio a norma dell'articolo 2 del citato Nostro decreto 24 febbraio 1924, n. 357, ferme del pari le esclusioni ivi previste.

Art. 3.

Per gli spiriti provenienti esclusivamente dalla distillazione del vino, che gravati dall'aliquota di L. 1200, a norma di quanto sopra, sieno, anche dopo il 30 settembre 1924, ma non oltre il 31 dicembre successivo, destinati alla preparazione del cognac, l'abbuono per cali di affinazione e di giacenza sarà pur sempre concesso, nella maggiore misura già ammessa dall'art. 4 del Nostro decreto 24 febbraio 1924, n. 357.

Art. 4.

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno successivo a quello della sua publicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 maggio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 4 giugno 1924. Atti del Governo, registro 225, foglio 26. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 851.

REGIO DECRETO-LEGGE 24 maggio 1924, n. 853.
Agevolazioni doganali a favore di Fiume.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la tariffa generale dei dazi doganali approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806;
Visto il R. decreto 24 febbraio 1924, n. 226;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Indipendentemente dalla sussistenza delle condizioni stabilite dall'art. 6 lettera *a*) delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali del Regno d'Italia, sono ammesse alla importazione in Fiume, purchè lo sdaziamento avvenga non più tardi del 30 giugno p. v., col trattamento doganale preesistente alla estensione a quella città della tariffa doganale italiana, le merci che risulteranno spedite per tale destinazione prima del 27 gennaio 1924, data della firma dell'accordo, fra il Regno d'Italia ed il Regno dei Serbi-Croati-Sloveni, per Fiume.

È altresì autorizzata la restituzione dei maggiori diritti di confine che, per effetto dell'avvenuta estensione a Fiume della tariffa doganale italiana, fossero stati già pagati su merci trovantisi nelle anzidette condizioni.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 4 giugno 1924. Atti del Governo, registro 225, foglio 27. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 852.

REGIO DECRETO 11 maggio 1924, n. 850.

Modificazioni allo statuto della biblioteca del soppresso tribunale di Aosta ora passata alla pretura della stessa città.

N. 850. R. decreto 11 maggio 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per la giustizia e gli affari di culto, vengono apportate modificazioni allo statuto organico della fondazione per la biblioteca, già appartenente al soppresso tribunale di Aosta, ora passata alla pretura di quella città.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 giugno 1924.

Numero di pubblicazione 853.

REGIO DECRETO 9 marzo 1924, n. 793.

Classificazione in prima categoria delle opere di bonifica della palude del Brancolo, in San Canciano.

N. 793. R. decreto 9 marzo 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, vengono classificate in 1ª categoria, a termini dell'art. 3 del testo unico di legge 22 marzo 1900, n. 195, le opere di bonifica della palude del Brancolo in San Canciano e terreni contermini.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 maggio 1924.

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1924.

Riscossione delle tasse di archivio.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 12 capoverso, del R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2367, concernente la revisione delle entrate minori e portante modificazioni al regolamento per gli archivi di Stato 2 ottobre 1911, n. 1163, nella parte relativa ai diritti di archivio;

Visto il dispaccio 28 dicembre 1923, n. 26669, con cui il Ministro per le finanze comunicava di aver disposto la sospensione fino alla data del 31 marzo 1924 dell'entrata in vigore dei nuovi diritti di archivio;

D'accordo col Ministro per le finanze;

Decreta:

Articolo unico.

Sono abrogate le disposizioni dell'ultimo comma degli articoli 84 e 86 del regolamento 2 ottobre 1911, n. 1163.

Tutti i diritti a tasse indistintamente sono riscossi con speciali marche da bollo a tassa fissa, a doppia sezione.

Esse debbono applicarsi a cura dell'archivio su apposito bollettario a madre e figlia, numerato progressivamente e vistato dal ricevitore del registro, in modo che la marca con la effige Sovrana aderisca alla bolletta figlia da rilasciarsi alla parte, e l'altra alla bolletta madre. L'annullamento delle marche deve farsi col timbro d'ufficio a calendario.

Fino alla istituzione delle suindicate marche, l'archivio dovrà usare provvisoriamente le marche doppie ora esistenti per la riscossione dei diritti metrici, da applicarsi e da annullarsi come sopra.

A margine di ogni copia, debbono annotarsi gli estremi dell'importo delle marche risultante dalla bolletta rilasciata dall'archivio.

Analoga annotazione, insieme con la specifica dei diritti, tasse ed onorari liquidati, deve eseguirsi su tutte le domande, di cui al 1° comma dell'art. 84 del regolamento 2 ottobre 1911, n. 1163, agli effetti delle periodiche verifiche da parte degli ispettori del registro e del bollo.

Gli articoli 95, 96, 97, 98, 99 e 100 del citato regolamento 2 ottobre 1911, n. 1163, restano abrogati nelle parti che sono incompatibili con le disposizioni contenute nel presente articolo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 marzo 1924.

Il Ministro per le finanze: DE' STEFANI — p. *Il Ministro per l'interno*: FINZI

DECRETO MINISTERIALE 3 giugno 1924

Autorizzazione alla società « Anonima settentrionale » di Milano, di esercitare nel Regno l'assicurazione e la riassicurazione contro i danni.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto 29 aprile 1923, n. 966, concernente lo esercizio delle assicurazioni private;

Vista la domanda 10 gennaio 1924 della « Anonima settentrionale » società italiana assicurazioni e riassicurazioni costituita in Milano con atto 21 dicembre 1923, tendente ad ottenere l'autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni e riassicurazioni contro i danni;

Ritenuto che la società è stata legalmente costituita, provvedendosi altresì alle formalità del deposito e della pubblicazione dell'atto costitutivo e dello statuto;

Ritenuto che la società ha adempiuto agli obblighi dell'articolo 33 del citato R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, depositando presso la sezione di Regia tesoreria provinciale di Milano — servizio della Cassa depositi e prestiti — buoni del tesoro novennali per il valore nominale complessivo di L. 201,000;

Decreta:

La « Anonima settentrionale » società italiana assicurazioni e riassicurazioni, con capitale sottoscritto in 5,000,000, versato 3 decimi, è autorizzato all'esercizio nel Regno delle assicurazioni e riassicurazioni contro i danni, sotto l'osservanza delle norme stabilite dal R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966.

Roma, addì 3 giugno 1924.

Il Ministro: CORBINO.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Istituzione di Regia agenzia consolare.

Con decreto di Sua Eccellenza il Ministro per gli affari esteri in data 21 aprile 1924, è istituita una Regia agenzia consolare alla residenza di Sussak alla dipendenza del Regio consolato a Zagabria.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per l'ammissione di 50 alunni nella carriera degli impieghi del gruppo C) nell'Amministrazione degli archivi di Stato.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Veduti il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e quello 30 dicembre successivo, n. 3084, contenente le norme esecutive, interpretative e integrative di quelle concernenti il trattamento economico e di carriera del personale dell'Amministrazione dello Stato;

Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Veduto il regolamento per gli archivi di Stato, approvato con R. decreto 2 ottobre 1911, n. 1163;

Sentita la Giunta del Consiglio superiore per gli archivi del Regno;

Di concerto col Ministro per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

È aperto un concorso per l'ammissione di 50 alunni nella carriera degli impieghi del gruppo *C*) nell'Amministrazione degli archivi di Stato, secondo le norme tutte stabilite e richiamate nei decreti sopra citati.

Art. 2.

L'esame consisterà in tre prove scritte ed una orale.

Le prove scritte avranno luogo nel mese di settembre 1924, in Roma, nei giorni che saranno determinati con successivo decreto; la prova orale seguirà pure in Roma, nel giorno che sarà fatto conoscere a ciascun candidato che avrà conseguito l'approvazione nelle prove scritte.

Art. 3.

Chiunque intenda concorrervi dovrà, non più tardi del 20 agosto 1924, presentare domanda scritta e sottoscritta di proprio pugno, alla Prefettura della Provincia nella quale risiede.

Art. 4.

Alla domanda dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1° atto di nascita, legalizzato dal presidente del Tribunale, comprovante che il concorrente ha compiuto l'età di 18 anni e non ha sorpassato quella di 30 alla data del presente decreto, fermi i limiti di età stabiliti per gli ex combattenti e gli invalidi di guerra, giusta gli articoli 42 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, e 8 della legge 27 agosto 1921, n. 1312;

2° certificato del sindaco del Comune di origine, legalizzato dal presidente del Tribunale, dal quale risulti che il concorrente è cittadino italiano col godimento dei diritti politici, di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato ai fini del presente decreto gli italiani non regnicoli, e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3° certificato di regolare condotta, rilasciato dal sindaco del Comune di attuale residenza, legalizzato dal Prefetto, di data non anteriore di tre mesi a quello del presente decreto,

4° certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario del Tribunale civile e penale del luogo di nascita, anche esso di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto;

5° foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

6° certificato medico, legalizzato dal sindaco e dal Prefetto, comprovante che il candidato ha l'attitudine fisica all'impiego cui aspira.

La domanda e tutti i suindicati documenti, da prodursi a corredo di essa dovranno essere estesi in conformità delle leggi sul bollo.

Il Ministero si riserva la facoltà di sottoporre l'aspirante alla visita di un sanitario da esso delegato;

7° diploma originale di licenza ginnasiale;

8° documenti che comprovino il possesso di requisiti i quali conferiscano eventualmente ai candidati ex combattenti ed invalidi di guerra diritti preferenziali per l'ammissione agli impieghi;

9° ricevuta comprovante il versamento ad un ufficio del registro della somma di L. 25 per tassa di concorso, giusta il R. decreto-legge 10 maggio 1923, n. 1173.

Art 5.

Saranno senz'altro respinte le domande presentate oltre il termine stabilito ovvero fornite di alcuno dei documenti prescritti.

Ad esimere dalla presentazione dei documenti stessi non vale il fatto che essi si trovino per qualsiasi causa presso altre Amministrazioni dello Stato, eccetto quelle dipendenti dallo stesso Ministero dell'interno; tuttavia quando ciò sia fatto constatare sarà consentita la presentazione, in luogo del titolo originale di studio, di un certificato comprovante il conseguimento di esso, rilasciato dalla segreteria dello stesso istituto, e debitamente autenticato.

I candidati che provino di essere impiegati di ruolo in servizio attivo di un'Amministrazione dello Stato potranno esimersi da presentare i documenti indicati ai numeri da 1 a 6 dell'art. 4, salvo al Ministero il diritto di chiederne la esibizione.

Art. 6.

Il concorrente dovrà fare dichiarazione esplicita, che potrà essere espressa nel corpo stesso della domanda, di accettare, in caso di nomina ad alunno, qualsiasi residenza.

Dovrà anche dichiarare di aderire alle nuove norme che potranno regolare la Cassa di previdenza in sostituzione della legge ancora vigente per le pensioni, la quale potrà cessare di avere effetto per gli impiegati che vanno ad assumersi in servizio.

Art. 7.

Gli esami verteranno sulle seguenti materie:

a) prove scritte:

1. Componimento italiano e prova calligrafica. Quest'ultima sarà desunta dalla scrittura del lavoro ed il voto sarà complessivo.
2. Traduzione dal latino in italiano (con l'uso del dizionario).
3. Traduzione dal francese in italiano (con l'uso del dizionario).

b) prove orali:

1. Nozioni della storia d'Italia dal 1492 sino ai giorni nostri.
2. Saggio di traduzione dal latino e dal francese.
3. Statuto fondamentale del Regno — Divisione dei poteri — Prerogative della Corona — Responsabilità ministeriale — Parlamento — Diritti politici dei cittadini e loro guarentigie.
4. Organizzazione dell'Amministrazione pubblica in Italia — Ordinamento ed attribuzioni dei dicasteri centrali e degli uffici locali Diritti, doveri e responsabilità dei pubblici ufficiali.
5. Archivi di Stato; ordinamento e funzioni — Pubblicità degli atti e loro custodia.
6. Nozioni di contabilità generale dello Stato.

Art 8.

I concorrenti vincitori del concorso saranno nominati alunni secondo la graduatoria dei punti riportati. Durante il periodo di tirocinio, non inferiore a sei mesi, potranno ricevere un'indennità mensile di L. 350, giusta il decreto Ministeriale 1° dicembre 1923.

Dopo tale periodo, gli alunni che avranno dato prova di idoneità, diligenza e regolare condotta, saranno nominati, senza altro esame, aiutanti aggiunti con l'annuo stipendio di L. 4200, oltre la corresponsione del supplemento di servizio attivo in annue L. 300, ai sensi delle disposizioni vigenti.

Il direttore generale dell'Amministrazione civile è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 1° maggio 1924.

p. *Il Ministro per l'interno:* A. FINZI. — *Il Ministro per le finanze:* DE' STEFANI.

BOSELLI GIUSEPPE, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.